



*Il Capo Ufficio Legislativo  
del Presidente*

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Ufficio di Direzione e Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2022 - 0010280 /UDCP/GAB/JL del 13/06/2022 U

Fascicolo

**Oggetto:** Interrogazioni consiliari a risposta scritta di cui al R.G. n. 462 e 469.

In ordine alle interrogazioni in oggetto, di analogo contenuto a firma rispettivamente della Consigliera Maria Muscarà (Gruppo Misto) e del Consigliere Severino Nappi (Lega Campania) si trasmettono gli elementi di risposta fatti pervenire dalla Direzione Generale per le Risorse Umane.

MP

Prof. Alfonso Celotto

Documento firmato da: ALFONSO CELOTTO  
13.06.2022 18:15:46 CEST



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

REGIONE CAMPANIA

All'Ufficio Legislativo del Presidente

Prot. 2022. 0307264 13/06/2022 17,09

M44: 501492 STAFF - Funzioni di supporto

Ass. Ufficio Legislativo

Classifica: 7.1.4. Fascicolo: 3 del 2022



E p.c.

Al Capo di Gabinetto del Presidente

SEDE

**Oggetto:** Interrogazioni a risposta scritta dei Consiglieri regionali Maria Muscarà (R.G. n. 462) e Severino Nappi (R.G. n. 469) concernenti il "Concorso pubblico per n. 52 posti nella qualifica dirigenziale della Giunta Regionale della Campania".

Con la presente si relaziona in ordine alle interrogazioni indicate in oggetto, aventi contenuti sostanzialmente analoghi e trasmesse, rispettivamente, con nota prot. n. 010051/UDCP/GAB/UT. del 09/06/2022 e prot. n. 010170/UDCP/GAB/UL del 10/06/2022.

Al riguardo, giova evidenziare, in via preliminare, che in ordine ai requisiti di ammissione stabiliti dall'art. 2, comma 3 dal bando del concorso in oggetto - che riproducono pedissequamente quelli stabiliti dall'art. 13, comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2019 - si è pronunciata la Terza Sezione del T.A.R. Campania che, con Sentenza n. 2725/2021, ha sancito la piena legittimità degli stessi, rigettando il ricorso all'uopo instaurato da una sigla sindacale ricorrente. Si rinvia, in particolare, al punto 3.1 della sentenza che approfondisce la questione statuendo che: "Risulta da quanto appena detto che il profilo centrale su cui si appuntano i rilievi critici della ricorrente è costituito dal fatto che vengono ammessi a partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale anche i titolari da almeno tre anni di incarichi esterni presso amministrazioni pubbliche. La Federazione, nell'estensione della partecipazione a tali soggetti, individua una "riduzione" dei requisiti e ravvisa un vulnus all'esigenza di selezione dei dirigenti in base alle professionalità possedute e all'esperienza acquisita. Le censure sono infondate".

In particolare, l'adito Giudice stabilisce che: "Le contestazioni della ricorrente muovono dalla radicale svalutazione degli incarichi esterni presumibilmente dettata dall'analisi negativa che la Federazione compie del loro conferimento), obliterando tuttavia che l'affidamento degli incarichi presuppone ab initio, in capo al titolare, il possesso di requisiti professionali ed esperienziali di non poco conto, in quanto "l'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralità di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle precedenti esperienze lavorative del soggetto esterno" (C. Cost., 12/11/2010 n. 324). Invero, già in esordio l'art. 19 cit. stabilisce, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, che "si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico". Il successivo sesto comma specifica che: "Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato".

Emerge da ciò che il bagaglio professionale e l'esperienza che deriva dagli incarichi in questione non può dirsi trascurabile. Di conseguenza, essi non possono essere svalutati considerando un indebito trattamento di favore l'estensione anche ai loro titolari della possibilità di accedere ai ruoli regionali della dirigenza. ...



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

il loro accesso al concorso arricchisce la platea degli aspiranti al ruolo dirigenziale, con figure che si desume assegnatarie dell'incarico sulla base di un peculiare curriculum e che sono, perciò, qualificate a poter svolgere la funzione (cosicché non può dirsi che si sia operata una riduzione dei requisiti di accesso, essendosi aggiunti al personale di ruolo alternativamente, ai fini della partecipazione, i titolari di incarichi dirigenziali).

Né può dirsi illegittima la previsione di un termine di almeno tre anni di svolgimento dell'incarico esterno, che non appare dettato allo scopo di favorirne il titolare a scapito del dipendente interno ma che costituisce un ragionevole compromesso tra la durata massima dell'incarico esterno a tempo determinato (cinque anni, ex art. 19, co. 6, cit.) e la possibilità di ammettere anche i titolari di incarichi che abbiano avuto una durata minore o non siano ancora scaduti, purché l'incarico sia stato svolto per un periodo non irrilevante (tenuto poi conto che agli incarichi esterni si accede già con esperienza quinquennale o una particolare specializzazione). Resta poi il dato che per i titolari di incarichi dirigenziali non v'è riserva di posti e gli stessi (ancorché esonerati dalla preselezione, con facoltà solo eventuale del bando) debbono superare le prove concorsuali, per cui non può affermarsi che ricevano un trattamento privilegiato o che per essi sia prevista una sorta di stabilizzazione. Per le motivazioni che precedono le censure nei confronti dell'art. 13 del Regolamento vanno dunque respinte".

I successivi punti 4.1. e 4.2 della sentenza ribadiscono, in merito ai requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso, le argomentazioni già svolte al punto 3.1.

In buona sostanza il giudice amministrativo ha sancito l'insussistenza dell'asserito "ampliamento dei requisiti previsti dalla procedura" tale da "...aver determinato una corsia preferenziale per questi ultimi..." (interrogazione Nappi), fugando altresì ogni dubbio in ordine alla circostanza che: "...tale ampliamento dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, infatti, fa sorgere il sospetto che della stessa possano beneficiare i dirigenti assunti, su base fiduciaria, a tempo determinato nelle strutture di staff del Presidente e della Giunta regionale" (interrogazione Muscarà).

Ciò premesso, in ordine alla richiesta di cui al punto 1 della interrogazione Muscarà (riprodotta pedissequamente nell'interrogazione Nappi), si evidenzia che gli elenchi dei candidati ammessi alle varie aree del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale de qua, sono pubblicati sul portale regionale nella sezione dedicata ai "Bandi di concorso" di "Amministrazione trasparente", disponibile al link seguente: <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/bandi-di-concorso/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-l-accesso-a-complexivi-n-52-posti-nella-qualifica-dirigenziale>

In ordine alle richieste di cui ai punti 2 e 3 dell'interrogazione Muscarà, i nominativi dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali conferiti presso le strutture di diretta collaborazione del Presidente e presso quelle ordinamentali, sono pubblicati nello stesso portale "Amministrazione trasparente", nella specifica sezione "Personale" che prevede le voci: "Titolari incarichi dirigenziali di vertice" e "Titolari incarichi dirigenziali". In dette voci, sono ulteriormente specificate - sotto quella del "Curriculum e documentazione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 39/1993" le attuali strutture di titolarità e quelle rivestite nel corso del tempo, rendendosi quindi facilmente evincibili eventuali variazioni di incarichi sopravvenute.

Nel considerare esaustivo il riscontro all'interrogazione indicata in oggetto, si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente Staff 92

Dr. Lorenzo Maggi

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Messina